



Le misure fiscali del decreto milleproroghe

(tratto da newspages del 6 marzo 2009)

Di Pierpaolo Molinengo Direttore Responsabile www.newspages.it

Testata Giornalistica Registrata presso il Tribunale di Torino n° 5985 del
28 luglio 2006

Redazione: via Vandalino, 92 – 10142 Torino Tel. 011.3999301 – fax
011.3999309 – mail: redazione@newspages.it

Sul Supplemento Ordinario n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28
febbraio 2009 è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2009, n.14, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.207,
cd. “Decreto milleproroghe”, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.

L’Ance ci spiega che fra le misure fiscali di interesse per il settore
contenute nel Provvedimento, si segnalano:

- l’esclusione dall’applicazione dell’ICI per i fabbricati rurali (art.23,
comma 1-bis).

La disposizione prevede, infatti, che non si considerano “fabbricati”, ai
fini ICI (art.2, comma 1, lett.a, del D.Lgs. 504/1992), le unita`
immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di “ruralità” di cui all’art.9 della legge 133/1994.
In conseguenza di tale disposizione, per i fabbricati rurali, l’ICI è
dovuta unicamente con riferimento al valore catastale dei terreni su cui
tali edifici si trovano;

- la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l’emanazione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le modalità e le
scadenze per il versamento di quanto non ancora corrisposto per effetto
delle disposizioni dell’art.10 del DL 185/2008, che hanno previsto una
riduzione, pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo
d’imposta 2008;

– la proroga, fino al 1° gennaio 2010, del termine a decorrere dal quale
l’IRAP verrà istituita con legge regionale, in attesa dell’approvazione
parlamentare del Disegno di Legge.

Secondo l’Ance tale disposizione allunga il termine (1° gennaio 2009)
originariamente stabilito dall’art.1, comma 43, della legge 244/2007 a
partire dal quale l’IRAP verrà disciplinata da legge regionale, che ne
potrà modificare, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, l’aliquota, le

detrazioni, le deduzioni e potrà introdurre speciali agevolazioni, mentre non ne potrà modificare la base imponibile; resterà ferma, comunque, l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali (IRPEF ed IRES).